

Il diritto alla riservatezza

Il diritto alla riservatezza è ***il diritto alla non divulgazione di notizie relative alla vita privata in assenza di un consenso, almeno implicito, dell'interessato.***

Questo diritto rientra nella più ampia categoria dei diritti UMANI e in quella, più limitata, dei diritti della personalità.

1) I DIRITTI UMANI

Ciascun individuo è titolare di una serie di diritti che sono detti DIRITTI UMANI perché ne è titolare ciascun ESSERE UMANO per il solo fatto che esiste. Sono quindi diritti connessi alla natura della persona umana, indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione, dal sesso, sono per esempio il diritto alla vita, il diritto alla integrità fisica, il diritto alla libertà personale, il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero la libertà di religione ecc.

Essi sono propri dell'intera umanità quindi non soltanto dei cittadini

Sono talmente connessi alla natura della persona umana che nascono e muoiono con essa e spettano SIN DALLA NASCITA, sono anche detti per questo di DIRITTI INNATI, di cui ciascun essere umano è titolare per il solo fatto che è nato.

Da ciò deriva che preesistono allo stesso Ordinamento Giuridico cioè non è necessario che siano riconosciuti da una legge e quindi che spettano alla persona indipendentemente dalla loro previsione in una legge

Essi perciò NON SONO CONCESSI DALLA STATO MA SOLO RICONOSCIUTI E TUTELATI da questo.

I caratteri principali dei diritti umani sono

- 1) la UNIVERSALITA'. Ne sono titolari TUTTI gli esseri umani senza alcuna limitazione o eccezione
- 2) la INVIOLABILITA' i diritti umani sono attributi della persona umana così importanti che non possono essere violati da nessuno né dalle altre persone né dagli Stati e questo anche se all'interno delle leggi di quello Stato non esiste una norma giuridica che li riconosce o tutela.

Ciò che oggi sembra scontato, come poter esprimere liberamente la un'opinione, aderire ad un culto religioso, considerare uguali persone di razza diversa, non lo è stato in passato. Nel corso dei secoli la condizione degli uomini ha attraversato periodo bui si pensi allo schiavismo (la riduzione in schiavitù di un uomo da parte di un altro uomo si pensi ai neri d'America) il colonialismo (la conquista e sfruttamento di un territorio e delle persone ivi

abitanti da parte di un altro Stato) alle persecuzioni religiose, ai regimi dittatoriali e agli stermini di massa (si pensi allo sterminio del popolo ebreo voluto da Hitler). Ancora oggi possono riscontrarsi violazioni dei diritti umani.

Il primo e più importante riconoscimento della DIGNITA' dell'uomo, senza distinzione di ceto o cittadinanza, risale al 1215, quando il sovrano inglese Giovanni Senzaterra concesse la MAGNA CARTA LIBERTATUM, la cui Clausola 39 così disponeva : *“nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, impossessato della sua indipendenza della sua libertà o libere usanze, messo fuori dalla legge, esiliato, molestato in nessuna maniera e noi non metteremo né faremo mettere la mano su di lui se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese”*.

A tale documento sono seguite la DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DEI NUOVI STATI UNITI D'AMERICA (4 Luglio 1776) e la DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO (Francia 1789) e infine la DICHIARAZIONE UNIVESALE DEI DIRITTI DELL'UOMO elaborata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1948.

Questo documento, che vincola tutti gli Stati del mondo, è stato elaborato con l'intento di evitare le forme di violenza degli uomini contro i propri simili avvenute durante la seconda guerra mondiale (persecuzioni religiose, stermini di massa, si pensi allo sterminio del popolo ebreo avvenuto durante la seconda guerra mondiale e voluto da Hitler).

In 30 fondamentali articoli la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo ha cercato di imporre a tutti gli Stati del mondo un principio fondamentale : L'INVIOLABILITA' DEI DIRITTI UMANI.

La COSTITUZIONE della Repubblica italiana, entrata in vigore il primo Gennaio del 1948 fu elaborata nello stesso clima storico della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e riproduce ed applica i principi fondamentali sanciti in ambito internazionale.

L'art. 2 della Costituzione, infatti, sancisce che *“la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.”* mentre l'art. 3 dichiara che *“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*.

2) I DIRITTI DELLA PERSONALITA'

All'interno della più ampia categoria dei diritti umani rientrano i DIRITTI DELLA PERSONALITA'. I diritti della personalità sono quei diritti che tutelano l'individuo nella manifestazione della propria identità personale sia dal punto di vista morale che da quello sociale. Questi diritti tutelano l'immagine, il nome, la reputazione, l'onore, l'identità personale e sessuale, la riservatezza, tutelano, cioè, il rispetto di cui la persona gode nella comunità in cui vive e sono finalizzati a garantire il sereno e dignitoso sviluppo della persona nella società in cui vive.

Essi non sono individuati in maniera precisa e dettagliata da una norma giuridica ad eccezione di pochi come il diritto al nome o il diritto all'integrità fisica. Non vi è nessuna norma che definisca in modo esplicito il diritto alla vita, il diritto alla riservatezza o il diritto all'identità personale.

Ciò determina non poche difficoltà soprattutto per i Giudici nella loro opera di tutela delle violazioni illecite di tali diritti. La classificazione dei diritti della personalità è in continua evoluzione : con l'evolversi del progresso e del costume sociale vengono a manifestarsi esigenze di sempre maggiore garanzia di tali diritti e si individuano nuovi valori da tutelare che in passato non esistevano. Si pensi ad esempio all'avvento dei computer e di internet che hanno imposto nuove forme di tutela della riservatezza di fronte alla raccolta e alla manipolazione di informazione anche personali tratte dai computer

3) I CARATTERI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITA'

I diritti della personalità presentano tutte le caratteristiche comuni, essi, infatti, sono diritti:

ASSOLUTI. *Possono essere fatti valere nei confronti di chiunque li violi*, sia essa persona fisica che Stato

PERSONALISSIMI. Avendo come oggetto un modo di essere dell'individuo, ossia la manifestazione della sua personalità, questi diritti sono strettamente legati alla persona e come tali *nascono e muoiono con il soggetto* cui si riferiscono.

INDISPONIBILI. Di tali diritti non può disporre nemmeno lo stesso titolare, che *non può trasferirli ad altri e non può nemmeno rinunziarvi* (sarebbe inconcepibile la rinuncia o il trasferimento, vendita, ad un altro soggetto del diritto al proprio nome oppure del diritto alla propria reputazione).

INTRASFERIBILI. I diritti della personalità *si estinguono con la morte del loro titolare e, quindi, non possono essere trasferiti in seguito all'apertura della successione a causa di morte.*

IMPRESCRITTIBILI. *Non si estinguono per prescrizione* e anche l'azione esercitata davanti al Giudice contro la violazione di tali diritti può essere fatta valere anche moltissimi anni dopo il compimento della lesione. Se ad esempio un soggetto viola il mio diritto alla riservatezza diffondendo notizie personali e private che mi riguardano io posso agire davanti al giudice contro di lui, per ottenere il risarcimento della danno, **SENZA LIMITI DI TEMPO** e quindi anche cinquant'anni dopo che la notizia è stata diffusa.

NON PATRIMONIALI. Il contenuto di tali diritti non ha carattere economico *e non può essere quantizzato in una somma di denaro.* Il diritto alla vita o alla libertà personale o alla reputazione o all'onore di una persona è talmente prezioso che non può essere quantificato in una somma di denaro. Questo crea non poche problemi in sede giudiziaria quando il Giudice è chiamato a determinare le somme da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni in seguito alla lesione di tali diritti (quanto vale la vita di una persona? Quanto vale un braccio rotto? Quanto vale la diffusione di notizie private? Allora non possiamo dire quanto vale una vita umana perché è un bene troppo prezioso per poter essere quantificato ma possiamo dire a quanto ammonta il danno creato nei familiari superstiti dalla mancanza della vita.

4) IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Come abbiamo visto tra i diritti della personalità vi è anche il **DIRITTO ALLA RISERVATEZZA** che possiamo definire come *il diritto alla non divulgazione di notizie relative alla vita privata in assenza di un consenso almeno implicito dell'interessato.*

Ma quali sono nel nostro ordinamento Giuridico le norme che tutelano questo diritto? In verità non esiste una norma che lo preveda espressamente ma esistono alcune norme che tutelano alcuni aspetti specifici di tale diritto: ad esempio l'art. 14 della Costituzione che tutela *l'inviolabilità del domicilio* (nessuno può entrare nella nostra abitazione, neppure la Polizia, se non ha un provvedimento, mandato, del Giudice) o *la segretezza della corrispondenza*, art. 15 Cost., (nessuno può aprire la nostra cassetta della posta o la corrispondenza a noi indirizzata).

Il documento che per primo ha riconosciuto esplicitamente il diritto alla riservatezza è stata la **CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO** del 1950 che ha riconosciuto a tutti gli uomini il diritto alla riservatezza della propria vita privata cioè ad una

sfera di intimità personale e familiare sottratta alla curiosità degli estranei alla divulgazione pubblica. In particolare riservatezza deve essere intesa come riserbo della intimità della vita domestica privata, delle situazioni e vicende personali che si svolgono nell'ambito del proprio domicilio e che vanno tutelate dalla curiosità dei terzi.

Il diritto alla riservatezza ha conosciuto negli ultimi decenni gravi minacce alla sua integrità con nuove forme di divulgazione delle notizie. L'utilizzo sempre più esteso degli strumenti informatici e la creazione con essi di enormi BANCHE DATI in cui è possibile catalogare i gusti, le abitudini e le preferenze di milioni di individui possono costituire una seria minaccia alla riservatezza dei cittadini se utilizzate impropriamente.

5) L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

In Italia soltanto agli inizi degli anni '50 si è iniziato a parlare di un diritto alla riservatezza inteso come diritto **AUTONOMO**, consistente nel mantenere il riserbo ossia il silenzio sulla intimità della propria vita privata. In quegli anni infatti diventavano sempre più frequenti i casi giudiziari in cui veniva lamentata la lesione della privacy. Affinché il Giudice potesse emettere una sentenza favorevole nei confronti di colui che aveva subito la lesione del proprio diritto alla riservatezza era però indispensabile che esistesse, all'interno dell'ordinamento Giuridico italiano, una norma che riconoscesse questo diritto di cui prima non si parlava.

Il diritto alla riservatezza infatti era riconosciuto come **AUTONOMO DIRITTO** in ambito internazionale (dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 1950) ma **NON ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO**, dove invece venivano riconosciuti e tutelati **SOLTANTO** alcuni aspetti della riservatezza. Per esempio l'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost. nessuno può entrare nella nostra abitazione se non con mandato dell'autorità giudiziaria), la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost. nessuno può aprire la corrispondenza a noi indirizzata), l'immagine (art. 10 codice civile), il segreto professionale (art. 622 codice penale chiunque venga a conoscenza di notizie per motivi professionali non può divulgarle si pensi all'avvocato che non può divulgare le informazioni che gli confida il proprio cliente). Tutte queste norme tutelano la vita privata sotto singoli e specifici aspetti anche se si ispirano al comune intento della tutela dello svolgimento della vita privata dall'indiscrezione altrui.

In quegli anni ci si poneva il **problema della ricerca di un autonomo fondamento normativo del diritto alla riservatezza** che consentisse una tutela non limitata ai soli profili specificamente presi in considerazione dal legislatore (l'inviolabilità del domicilio, la

segretezza della corrispondenza, il segreto professionale, la tutela dell'immagine ecc.) ma che fosse estesa a tutti gli aspetti della personalità. Solo a queste condizioni infatti il diritto alla riservatezza avrebbe avuto qualche "chance" di prevalere sul diritto di cronaca (cioè sulla sempre crescente attività di raccolta e diffusione di notizie da parte dei mezzi di informazione, giornali, tv ecc.).

Attualmente il problema è superato in quanto il diritto alla riservatezza è riconosciuto e garantito dall'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE. Tale norma recita "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" ed è proprio nella locuzione "**diritti inviolabili**" che rientra implicitamente ma inequivocabilmente il DIRITTO ALLA RISERVATEZZA. Questo articolo pertanto è anche definito "**norma a fattispecie aperta**" perché in quella locuzione è possibile far rientrare tutti quei "diritti nuovi" della cui tutela si sente la necessità con il passare del tempo e con l'evoluzione tecnologica.

La riflessione sui caratteri e limiti del diritto alla riservatezza è iniziata in occasione di alcuni casi giudiziari che hanno visto coinvolto il diritto alla riservatezza.

Nel 1956 venne trasmesso dalla RAI uno sceneggiato sulla vita del famoso tenore Caruso. I familiari fecero causa alla Rai per violazione del diritto alla riservatezza e in quella occasione la Corte di Cassazione (Sentenza 22 Dicembre 1956 n. 4487) stabilì che "non esiste nell'Ordinamento giuridico italiano un diritto alla riservatezza, pertanto non è vietato comunicare sia privatamente sia pubblicamente vicende, tanto più se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongono l'obbligo del segreto."

Solo nel 1963 in relazione al caso giudiziario avente ad oggetto la pubblicazione a puntate della vita di Claretta Petacci (la compagna di Mussolini) la Corte di Cassazione affermò che sebbene non esiste un diritto tipico alla riservatezza, violerebbe comunque un diritto della personalità, la divulgazione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito e ove non sussistesse un preminente interesse pubblico alla conoscenza

La svolta decisiva si è avuta con una importante **SENTENZA DEL 1975** pronunciata dalla Corte di Cassazione (sentenza 27 Maggio 1975 n. 2129) in occasione di un caso giudiziario in cui un personaggio famoso aveva fatto causa ad un giornale che aveva pubblicato per scopo di lucro un servizio fotografico che la ritraevano nuda in un luogo di proprietà privata.

In quella occasione La Corte di Cassazione aveva riconosciuto “l’esistenza di un GENERALE DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, che tutela quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari che, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi preminenti”.

Nove anni dopo con una altrettanto importante **sentenza del 1984** (sentenza 18 Ottobre 1984 n. 5259) la Corte di Cassazione ha poi stabilito a quali condizioni il diritto alla riservatezza prevale sul diritto di manifestazione del pensiero ossia sul diritto di cronaca giornalistica. Il diritto di pubblicare notizie anche personali relative a terzi (riconosciuto e garantito dall’art. 21 Cost.) prevale sul diritto alla riservatezza (riconosciuto e garantito dall’art. 2 Cost.) quando ricorrono tre presupposti : **1) L’UTILITA’ SOCIALE** dell’informazione (da intendersi non nel senso di ciò che interessa al pubblico ma nel senso di interesse pubblico a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi ossia di rilevanza pubblica. Pertanto il fatto e la notizia anche se pubblici nel primo senso non smettono di appartenere alla sfera privata e la tutela della privacy della persona prevale sul diritto di cronaca, quando invece la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi per scopi scientifici, didattici, culturali o per necessità di giustizia o di polizia, si pensi alla diffusione di una foto segnaletica oppure sia giustificata dall’ufficio pubblico che l’interessato ricopre (si pensi alla diffusione di notizie relative ad un uomo politico magari un parlamentare) allora la cronaca prevarrà sulla stessa tutela della privacy. **2) LA VERITA’ OGGETTIVA DEI FATTI ESPOSTI.** Le notizie pubblicate devono essere vere e il giornalista ha l’obbligo di rappresentare fedelmente i fatti come si sono svolti. La verità incompleta equivale alla notizia falsa. Inoltre il giornalista deve assolvere con particolare cura all’onere di esaminare, controllare, verificare i fatti sia di dimostrare di aver diligentemente svolto gli accertamenti del caso per vincere ogni dubbio o incertezza circa la verità dei fatti narrati **3) LA FORMA CIVILE DELL’ESPOSIZIONE DEI FATTI.** Le notizie devono essere scritte utilizzando un linguaggio non offensivo. La forma espositiva non può dirsi tale quando non soltanto è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, o difetta di serenità e obiettività, o comunque calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto ma anche quando non è improntata a lealtà e chiarezza.

Quindi il fondamento normativo del diritto alla riservatezza deve essere rinvenuto nell'art. 2 della Costituzione che può essere definita "norma a fattispecie aperta" capace cioè di ricomprendere al suo interno ed in particolare all'interno della locuzione "diritti inviolabili" tutta una serie di "nuovi diritti" emergenti nella società (di cui cioè in passato non si parlava) ma ritenuti meritevoli di tutela. L'art 2 funzionerebbe quindi come costante recettore di nuovi interessi della personalità.

Il concetto di riservatezza ha subito nel corso del tempo una profonda evoluzione infatti quando si iniziò a parlare di riservatezza (intorno al 1950) il termine era utilizzato per indicare la pretesa del singolo alla esclusione di terzi dalla propria sfera personale, la pretesa, cioè, alla non diffusione di informazioni personali, familiari e patrimoniali che la persona ha interesse restino sconosciute all'esterno.

L'esigenza di tutela della privacy era estremamente limitata sia perché il diritto alla riservatezza era insidiato soprattutto dai mezzi di comunicazione di massa sia perché le vittime erano di fatto solo una ristretta cerchia di persone (soprattutto personaggi pubblici e /o famosi) che cercavano di sottrarsi ad una pubblicità non desiderata. In sostanza le possibili lesioni alla riservatezza derivavano dal comportamento spregiudicato dei mezzi di comunicazione di massa (tv. e giornali) e in particolare dalla stampa nel divulgare notizie riguardanti la vita privata di personaggi "famosi".

Con il passare degli anni il concetto di privacy ha mantenuto il suo originario significato ma si è arricchito di nuove valenze così si è passati dal tradizionale potere di escludere i terzi dalla propria sfera privata al "DIRITTO ALLA TUTELA DEI PROPRI DATI PERSONALI".

Il progresso tecnologico, l'utilizzo sempre più esteso degli strumenti informatici e la creazione con essi di enormi banche dati in cui è possibile catalogare i gusti, le abitudini e le preferenze di milioni di individui possono costituire una seria minaccia alla riservatezza dei cittadini se utilizzate impropriamente.

Oggi i pericoli per la sfera privata, almeno per le persone che non siano soggetti pubblici, derivano soprattutto dall'uso dei computer i quali consentono di raccogliere in tempi rapidi un numero enorme di dati, non solo le informazioni ma ogni comportamento di un soggetto suscettibile di documentazione è divenuto possibile oggetto di raccolta. Si pensi alla prenotazione di un viaggio aereo o ad un acquisto on line mediante carta di credito, alla possibilità per le banche dati di raccogliere informazioni su colui che chiede un prestito ecc.

Inoltre i computer sono in grado di aggregare e combinare fra loro le informazioni presenti nella rete informatica. Tutto ciò consente di ricostruire con notevole precisione le vicende vissute fino a quel momento da un determinato soggetto.

La legge del 31 Dicembre 1996 n. 675 la così detta LEGGE SULLA PRIVACY ha regolato, per la prima volta in Italia, l'attività di raccolta dei dati personali delle persone con il fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel "rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale delle persone.

Essa ha posto tre principi fondamentali:

- 1) Non possono essere catalogati i DATI SENSIBILI ossia quelli che riguardano le opinioni politiche e religiose, l'appartenenza etnica, la salute e la vita sessuale, l'adesione a partiti, sindacati e associazioni dell'individuo.
- 2) Sono severamente vietate l'utilizzazione e la diffusione dei dati PER SCOPI DIVERSI da quelli indicati durante la raccolta.
- 3) La raccolta dei dati è comunque SUBORDINATA AL CONSENSO SCRITTO dell'interessato. Il consenso è valido solo se sono state previamente rese all'interessato tutta una serie di informazioni sulla raccolta, prime fra tutte quelle sul tipo di dati raccolti, sui fini dell'utilizzazione e sulle modalità del trattamento. Dal consenso si può prescindere solo quando l'elaborazione del dato soddisfa uno specifico interesse del medesimo soggetto come quando il trattamento dei dati sia necessario per salvargli la vita o l'incolumità fisica nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato a prestare il consenso oppure quando è preminente l'esigenza di soddisfare interessi della collettività. Così si può prescindere dal consenso quando il trattamento riguarda dati raccolti in base ad un obbligo di legge o si tratta di dati anonimi finalizzati unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica.

La legge sulla privacy è stata sostituita dal CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (decreto legislativo n. 196 del 2003) che ripropone sostanzialmente la disciplina della "legge sulla privacy".

FINALITA' : è finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (nel rispetto della persona) con particolare riguardo al diritto alla riservatezza.

TRATTAMENTO : si intende qualunque operazione di raccolta, conservazione, consultazione, modificazione, diffusione dei dati acquisiti

MODALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati personali devono essere raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi (per esempio le informazioni raccolte da un ospedale presso il quale ci rechiamo per essere curati devono essere utilizzate dall'ospedale soltanto per quella finalità e non possono per es. essere cedute ad un giornale.

CONSENSO : il trattamento è ammesso solo con il consenso espresso liberamente, per iscritto e in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato.

A vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di privacy vi è l' "Autorità Garante per la protezione dei dati personali".

Gli studenti che si accingono a svolgere l'attività di alternanza scuola lavoro sottoscrivono un "patto formativo" nel quale dichiarano "di essere a conoscenza delle norme in materia di privacy" cioè della normativa poc'anzi esaminata che li obbliga a mantenere il riserbo sulle informazioni e dati dei quali dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della attività di alternanza e ciò nel rispetto dell'obbligo di salvaguardare la riservatezza e con essa la dignità altrui.

6) LE AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

- **Azione inibitoria:** il Giudice emana una sentenza con cui ordina la cessazione del comportamento lesivo, emana cioè un provvedimento inibitorio
- **Azione risarcitoria :** il Giudice emana una sentenza con la quale condanna colui che ha leso il diritto altrui al risarcimento del danno

Ulteriori rimedi sono:

- **La pubblicazione della sentenza sui giornali** (il Giudice può ordinare che la sentenza che punisce la lesione del diritto venga pubblicata su uno o più giornali, al fine di darle ampia risonanza.
- **La rettifica.** Se il diritto della personalità è stato violato a mezzo stampa, ossia in seguito alla pubblicazione di notizie errate sui giornali, l'interessato può chiedere che ne sia data smentita sugli stessi giornali con la stessa risonanza con cui fu diffusa la notizia errata.

7) LA PRIVACY NEI SOCIAL MEDIA

Come abbiamo detto il Codice sulla privacy riconosce a chiunque il diritto alla protezione dei dati personali.

Per garantire tale diritto è prevista una serie di strumenti :

- la correttezza del trattamento dei dati
- La possibilità di intervento dell'interessato

Quindi chi utilizza i dati personali di un soggetto è tenuto a rilasciare un'informativa per illustrare le finalità e le modalità del trattamento dei dati, mentre il soggetto che conferisce i dati può verificare la correttezza del trattamento ed, in alcuni casi, revocare il proprio consenso al trattamento.

Tuttavia l'applicazione di queste regole al mondo virtuale incontra **NON POCHI PROBLEMI** in quanto la rete internet, per le sue particolari caratteristiche, pone serie difficoltà nell'attuazione di forme di controllo.

Per questo motivo la "Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati" composta da settanta Authority preposte alla sorveglianza e al rispetto della privacy nei vari paesi è stata convocata, il 15 Ottobre 2008, per discutere, fare il punto della situazione e analizzare l'attività di vigilanza e **i rischi dovuti all'innovazione delle tecnologie.**

I Garanti si sono soffermati in particolare sul tema dei social network.

E' stata evidenziata l'urgenza e la necessità di colmare le lacune legislative nei vari stati e nel frattempo sono state fornite, dai Garanti, alcune raccomandazioni nei confronti dei servizi di social network finalizzate a tutelare la riservatezza degli utenti:

- la possibilità degli utenti di controllare le informazioni che li riguardano
- l'inserimento di impostazioni che consentano all'utente di preservare la propria privacy gestendo la visibilità dei contenuti immessi (per esempio su facebook è stata introdotta una applicazione che consente all'utente di decidere se rendere il proprio profilo visibile al pubblico, agli amici, agli amici eccetto i conoscenti, solo all'utente). Oppure il controllo sulle immagini introdotta da Zuckerberg attraverso la "segnalazione" : chi non teme di ritrovarsi taggato in una foto che lo ritrae in atteggiamenti potenzialmente inopportuni? In questo caso l'utente, dopo aver dichiarato che la foto riguarda se stesso o un amico, può rimuovere il tag o anche affermare che il "taggatore" lo sta assillando. A questo punto è data una triplice scelta : limitarsi a rimuovere il tag, chiedere al taggatore di eliminare la foto o bloccare il soggetto, affinché non possa più interagire con noi.
- Il potenziamento delle misure di controllo al fine di impedire gli accessi abusivi ai profili da parte di soggetti terzi, ad esempio mediante dispositivi di spidering che

consentono la navigazione nel web a cui segue la memorizzazione e l'indicizzazione di parole chiave, link e testo.

- La semplificazione delle operazioni di recesso dal servizio (la possibilità di cancellarsi)
- Il previo consenso dell'utente affinché siano indicizzati i dati del proprio profilo (l'indicizzazione è il sistema in base al quale il profilo facebook compare sul motore di ricerca se si digita il nome dell'utente).

La verità è che resta difficile se non impossibile tutelare il DIRITTO ALL'OBLIO. Il diritto dell'utente ad essere dimenticato in relazione a dati pregiudizievoli, non pertinenti, non necessari o non collegati con fatti di cronaca, vale a dire il diritto a poter cancellare completamente i propri dati personali, spesso dallo stesso inseriti, nei motori di ricerca e nei social network.

Questo diritto è invocato soprattutto dai soggetti più deboli, gli adolescenti ed i giovanissimi che inseriscono materiale di cui più avanti potrebbero pentirsi.

I GIUDICI hanno stabilito che chiunque ha diritto alla cancellazione delle informazioni che lo riguardano a tutela della propria immagine sociale e che, anche se esse sono vere, per la loro conservazione in rete devono ricorrere a presupposti di necessità grave e oggettiva

L'Unione Europea a tale proposito sta cercando di elaborare una normativa per difendere l'individuo su un terreno che dovrà bilanciare il diritto di cronaca da un lato e il diritto di tutela del soggetto dall'altro.

La modifica legislativa è RESA DIFFICILE dal fatto che la struttura dei social media rende praticamente impossibile la completa cancellazione dei dati.

Una recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che i cittadini europei possono chiedere ai motori di ricerca di rimuovere risultati relativi a query (interrogazioni) che includono il loro nome, qualora tali risultati siano inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati.

GOOGLE per esempio ha predisposto un modulo on line per presentare la richiesta di rimozione

In una recente pronuncia del Garante della Privacy datata 18.12.2014, è stato ribadito il principio secondo cui il diritto all'oblio va, tuttavia, bilanciato con il diritto alla cronaca garantito dall'art 21 della Costituzione in quanto libera manifestazione del pensiero.

Il Garante ha ritenuto non fondata la richiesta di un cittadino che chiedeva la deindicizzazione di una notizia

Nell'utilizzo dei social media la mentalità di fondo dell'utente è differente in fatti
 La privacy nei social media è il diritto tutelato e garantito in capo all'utente che utilizzi queste applicazioni internet (Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ecc.) di CONTROLLARE che le informazioni che lo riguardano vengano trattate nel rispetto delle norme che le regolano ed in particolare nel rispetto dell'autodeterminazione del singolo alla loro diffusione e, contestualmente, nel controllo delle notizie che lo riguardano.

MAPPA CONCETTUALE





